



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 novembre 2010 (08.12)  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2009/0153 (COD)**

---

**16690/1/10  
REV 1**

**CODEC 1341  
PECHE 302  
ENV 798  
PE 512**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti  
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 22-25 novembre 2010)

---

**I. INTRODUZIONE**

Il relatore João FERREIRA (GUE/NGL, PT) ha presentato sedici emendamenti a nome della commissione per la pesca.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto, la commissione per la pesca ha presentato un ulteriore emendamento. Detto emendamento, di per sé, corrispondeva all'accordo di compromesso raggiunto durante i contatti informali di cui sopra.

## **II. DISCUSSIONE**

Un sommario della discussione congiunta del 22 novembre 2010 figura nel documento 16684/10.

## **III. VOTAZIONE**

Nella votazione che ha avuto luogo il 23 novembre 2010, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso alla proposta. Non sono stati adottati altri emendamenti al regolamento proposto. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti<sup>1</sup>, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

La risoluzione legislativa non riporta l'emendamento adottato stesso, bensì contiene il testo della posizione in prima lettura del Parlamento che è il testo della proposta della Commissione quale modificato dall'emendamento. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo figura nell'allegato della presente nota.

---

<sup>1</sup> Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria di coordinamento della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 10 dicembre, per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

## **Impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (COM(2009)0541 – C7-0272/2009 – 2009/0153(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0541) e la proposta modificata al Parlamento e al Consiglio (COM(2010)0393),
  - visti l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio sulla proposta iniziale (C7-0272/2009),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta modificata gli è stata presentata dalla Commissione,
  - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
  - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 12 novembre 2010, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo del 17 marzo 2010 e del 21 ottobre 2010<sup>1</sup>,
  - visti l'articolo 55 e l'articolo 37 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0184/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

2. sottolinea il fatto che la proposta modificata della Commissione integra la maggior parte degli emendamenti approvati dalla commissione per la pesca il 2 giugno 2010;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 novembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

*previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,*

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio<sup>3</sup> istituisce un quadro volto a disciplinare l'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, al fine di valutare e ridurre al minimo l'eventuale impatto di tali specie e di ogni altra specie non bersaglio ad esse associata sugli habitat acquatici. Esso stabilisce che l'introduzione e le traslocazioni da utilizzare in impianti di acquacoltura chiusi possano, in futuro, essere esonerate dal richiedere un'autorizzazione ai sensi del capo III sulla base di nuove informazioni e consulenze scientifiche.
- (2) Dall'azione coordinata "Environmental impacts of alien species in aquaculture" (IMPASSE), finanziata dalla Comunità, emerge una nuova definizione operativa di "impianto di acquacoltura chiuso". Per tali impianti il grado di rischio connesso con le specie esotiche e localmente assenti potrebbe ridursi ad un livello accettabile se le possibilità di fuga degli organismi da allevare e degli organismi non bersaglio diminuissero mediante l'adozione di misure adeguate durante il trasporto e l'applicazione di protocolli perfettamente definiti negli impianti riceventi. L'introduzione e le traslocazioni da utilizzare in impianti di acquacoltura chiusi devono essere esonerate dal requisito dell'autorizzazione solo se tali condizioni sono soddisfatte.
- (3) Occorre quindi modificare la definizione di "impianto di acquacoltura chiuso" del regolamento (CE) n. 708/2007 aggiungendo le caratteristiche specifiche destinate a garantire la sicurezza biologica degli impianti di cui trattasi.

---

<sup>1</sup> Pareri del 17 marzo 2010 e del 21 ottobre 2010 (non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale).

<sup>2</sup> Posizione del Parlamento europeo del 23 novembre 2010.

<sup>3</sup> GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1.

- (4) Gli Stati membri devono redigere un elenco degli impianti di acquacoltura chiusi presenti sul proprio territorio. A fini di trasparenza, l'elenco deve essere pubblicato ed aggiornato periodicamente su un sito web appositamente messo a punto a norma del regolamento (CE) n. 535/2008 della Commissione, del 13 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 708/2007<sup>1</sup>.
- (5) Oltre a tali modifiche sono necessari ulteriori adeguamenti del regolamento, in particolare per eliminare i riferimenti agli "impianti di acquacoltura chiusi" dalla definizione di "movimento routinario" e dall'allegato I.
- (6) È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea **al fine di adeguare al progresso tecnico e scientifico gli allegati I, II e III, di modificare l'allegato IV per aggiungervi altre specie e di adottare disposizioni specifiche in relazione alle condizioni necessarie per l'aggiunta di specie all'allegato IV. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti.**
- (7) **La Commissione adotta le misure necessarie per dare attuazione al presente regolamento mediante atti di esecuzione in conformità dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ai sensi di detto articolo, le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo, da parte degli Stati membri, dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sono stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione di tale nuovo regolamento, restano d'applicazione le disposizioni della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>2</sup>, fatta salva la procedura di regolamentazione con controllo, che non è applicabile.**
- (8) **A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, è opportuno modificare il termine "Comunità" utilizzato nel dispositivo del regolamento (CE) n. 708/2007.**
- (9) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 708/2007,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 708/2007 è modificato come segue:

- 1) **all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 13, all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 19 e all'articolo 24, paragrafo 2, il sostantivo "Comunità", o l'aggettivo corrispondente, è sostituito dal sostantivo "Unione", o dall'aggettivo corrispondente, e vengono apportati tutti gli adeguamenti grammaticali necessari a seguito di tale sostituzione;**
- 2) **l'articolo 2 è modificato come segue:**
  - a) **al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:**

---

<sup>1</sup> GU L 156 del 14.6.2008, pag. 6.

<sup>2</sup> **GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.**

**"5. Il presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), non si applica alle specie elencate nell'allegato IV.";**

b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. I capi III-VI non si applicano ai movimenti di specie esotiche o di specie localmente assenti da tenere in impianti di acquacoltura chiusi, purché il trasporto avvenga in condizioni tali da impedire la fuga delle suddette specie e delle specie non bersaglio.

Gli Stati membri debbono redigere ed aggiornare periodicamente un elenco di impianti di acquacoltura chiusi presenti sul proprio territorio, rispondenti alla definizione dell'articolo 3, paragrafo 3. Entro ...<sup>+</sup> l'elenco deve essere pubblicato sul sito web messo a punto a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/2008 della Commissione.";

3) l'articolo 3 è così modificato:

a) il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. "impianto di acquacoltura chiuso": un impianto situato sulla terraferma

a) in cui:

- i) l'acquacoltura è praticata in un mezzo acquatico dotato di un sistema di ricircolo dell'acqua e
- ii) gli scarichi non sono in nessun modo collegati con le acque aperte prima di essere setacciati e filtrati o fatti percolare e trattati in modo da impedire l'infiltrazione di rifiuti solidi nell'ambiente acquatico e la fuga di esemplari allevati e di specie non bersaglio che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;

b) e che:

- i) impedisca le perdite di esemplari allevati o **di specie non bersaglio e di altro** materiale biologico, patogeni compresi, dovute a fattori quali predatori (ad esempio uccelli) e inondazioni (ad esempio, l'impianto deve essere situato a distanza di sicurezza dalle acque aperte a seguito di un'adeguata valutazione da parte delle autorità competenti) e;
- ii) impedisca in modo ragionevole le perdite di esemplari allevati o **di specie non bersaglio e di altro** materiale biologico, patogeni compresi, dovute a furti e vandalismo; e
- iii) garantisca un appropriato smaltimento degli organismi morti;"

---

<sup>+</sup> **GU inserire la data: sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. .../2010, che modifica il regolamento (CE) n. 708/2007.**

b) il punto 16 è sostituito dal seguente:

"16. "movimento routinario": il movimento di organismi acquatici a partire da un'origine avente un basso rischio di trasferimento di specie non bersaglio e che, date le caratteristiche degli organismi acquatici e/o il metodo di acquacoltura da utilizzare, non produce effetti negativi sull'ambiente;"

4) l'articolo 4 è così modificato:

a) il comma esistente diventa il paragrafo 1;

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

"2. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono al monitoraggio e alla supervisione delle attività di acquacoltura al fine di assicurarsi che:

a) gli impianti di acquacoltura chiusi soddisfino i requisiti specificati all'articolo 3, paragrafo 3, e

b) il trasporto da o verso gli impianti di acquacoltura chiusi avvenga in condizioni atte a impedire la fuga di specie esotiche o di specie non bersaglio.";

5) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

Rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura in caso di introduzioni routinarie

In caso di introduzioni routinarie, è consentito il rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura senza quarantena o rilascio pilota, salvo diversa decisione dell'autorità competente, in casi eccezionali, adottata sulla base di un parere specifico del comitato consultivo. I movimenti da un impianto di acquacoltura chiuso ad un impianto di acquacoltura aperto sono considerati movimenti routinari o non routinari conformemente al disposto degli articoli 6 e 7.";

6) l'articolo 24 è così modificato:

**a) il titolo è sostituito dal seguente:**

***"Modifiche degli allegati e norme particolareggiate";***

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Mediante atti delegati a norma dell'articolo 24 bis e alle condizioni stabilite dagli articoli 24 ter e 24 quater, la Commissione può:

a) modificare gli allegati I, II e III del presente regolamento al fine di adeguarli al progresso tecnico e scientifico,



- b) adottare disposizioni specifiche in relazione alle condizioni necessarie per aggiungere specie all'allegato IV, secondo il disposto del paragrafo 2 e
- c) ***aggiungere specie all'allegato IV qualora siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2 e le ulteriori disposizioni specifiche ad esse relative.***;

c) è inserito il seguente paragrafo:

"1 bis. Nell'adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione agisce in conformità alle disposizioni del presente regolamento.";

d) il paragrafo 3 è soppresso;

e) al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di aggiungere specie all'allegato IV **■** .";

f) il paragrafo 5 è soppresso;

g) ***il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:***

***"6. Gli Stati membri interessati possono proporre per le loro regioni ultraperiferiche, citate all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'aggiunta di specie da includere in una parte separata dell'allegato IV."***;

h) è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione può adottare le modalità di applicazione dei paragrafi 4 e 6, in particolare i formati, i contenuti e le caratteristiche delle domande presentate dagli Stati membri per l'aggiunta di specie e le informazioni da fornire a sostegno di tali domande, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.";

7) sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 24 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 24 è conferito alla Commissione ***per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza di tale periodo di cinque anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio la revochino in conformità dell'articolo 24 ter.***

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 24 ter e 24 quater.

## Articolo 24 ter

### Revoca della delega

1. La delega di potere di cui all'articolo 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine di tempo ragionevole prima di prendere la decisione definitiva, indicando il potere delegato che potrebbe essere revocato e gli eventuali motivi della revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

## Articolo 24 quater

### Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio può sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di *due mesi*.

2. Se, allo scadere *del* termine *di cui al paragrafo 1*, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.

L'atto delegato *può essere* pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea *ed entrare* in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni *all'atto* delegato *entro il termine di cui al paragrafo 1*, esso non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.";

8) l'allegato I è modificato come segue:

- a) il primo capoverso è sostituito dal seguente:

"Per quanto possibile, le informazioni devono essere corredate di riferimenti alla letteratura scientifica e di rimandi alle comunicazioni personali intercorse con le autorità scientifiche e gli esperti in materia di pesca.";

- b) la sezione D (Interazione con le specie autoctone) è modificata come segue:

- i) il punto 1 è sostituito dal seguente:
  - "1) Qual è il potenziale di sopravvivenza e di insediamento dell'organismo introdotto in caso di fuga?";
- ii) il punto 6 è sostituito dal seguente:
  - "6) Gli organismi introdotti sopravvivranno e si riprodurranno con successo nella zona in cui è proposta l'introduzione o sarà necessario un ripopolamento annuale?".

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*